

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

2.1 Quadro normativo comunitario

Il quadro normativo comunitario in materia di ambiente e, nello specifico, dei “*rifiuti speciali*” è principalmente determinato e si è evoluto attraverso il susseguirsi di atti di indirizzo e di Direttive volte complessivamente ad implementare un modello di sviluppo economico che prenda in considerazione l'attività produttiva valutandone sia i benefici derivanti dalla crescita, sia l'impatto ambientale provocato dall'attività di trasformazione delle materie prime. In tal senso le politiche comunitarie si sono da tempo poste l'obiettivo di contribuire al raggiungimento di un'economia “*green*”, ovvero un sistema produttivo che si sviluppi anche verso la trasformazione dei problemi ambientali in opportunità.

La produzione di rifiuti, infatti, nel passato è stata a lungo considerata e gestita come un inevitabile e imprescindibile sottoprodotto dell'attività economica e della crescita mentre l'orientamento attuale si è invertito sulla base della considerazione che tecnologie innovative e pratiche di gestione attente possono interrompere tale collegamento ciclico.

Di fatto l'Europa ha prefigurato un modello economico, produttivo e di consumo, nel quale, a valle di investimenti volti alla prevenzione della produzione con riduzione dei quantitativi, gli scarti possano essere valorizzati al fine della loro reimmissione e riutilizzo nei cicli produttivi.

Tale paradigma si colloca nell'ambito del modello dell'“*economia circolare*”, un nuovo modo di “*produrre*”, progettando in una prospettiva di lungo termine, i materiali, risparmiando e utilizzando al meglio le risorse e riducendo al massimo gli sprechi, in alternativa al modello “*lineare*” che si basa sul falso presupposto che le scorte naturali siano sempre disponibili, in abbondanza, facili da reperire ed economiche da smaltire.

Le politiche di efficienza nell'utilizzo delle risorse dovrebbero quindi riguardare l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali: l'economia circolare rappresenta un sistema ciclico attraverso il quale si conserva il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali riducendo al minimo la necessità di nuovi input di materiali ed energia, limitando al contempo le pressioni ambientali legate all'estrazione delle risorse, alle emissioni di inquinanti nei diversi comparti ambientali compresa la produzione di rifiuti.



Il 2 dicembre 2015, la Commissione europea ha presentato il pacchetto europeo sull'economia circolare nell'ambito della comunicazione “*L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione Europea per l’economia circolare*” e di proposte legislative per la revisione delle principali Direttive riguardanti la tematica dei rifiuti: la *Direttiva europea quadro sui rifiuti 2008/98/CE*, la *Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio 1994/62/CE*, la *Direttiva sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttive 2000/53/EC, 2000/66/EC, 2012/19/EU)* ed infine la *Direttiva sulle discariche 1999/31/EC*.

Tale piano d’azione presenta un approccio profondamente integrato basato sulla valorizzazione dei materiali, dall'estrazione delle materie prime alla progettazione dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione, dal consumo al riuso e al riciclo; le questioni approfondite tra le altre, riguardano: la gestione dei rifiuti; le caratteristiche che devono avere il compost o il digestato per essere riconosciuti come fertilizzanti; l'eco - progettazione; la messa al bando di alcuni materiali in plastica; l'applicazione del regime della responsabilità estesa del produttore in nuovi settori; l'aggiornamento delle migliori tecnologie disponibili di riferimento per il rilascio di autorizzazioni ambientali; la gestione dei cantieri edili.

A valle del previsto iter il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il pacchetto legislativo per l'economia circolare di aggiornamento dei testi delle succitate Direttive; le modifiche sono entrate in vigore dal 4 luglio 2018 prefissando, entro i successivi due anni, il termine per il recepimento da parte degli Stati membri.

Le Direttive che costituiscono il Pacchetto per l'Economia circolare, nello specifico, sono:

- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2018/849 del 30 maggio 2018 *che modifica le Direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;*
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2018/850 del 30 maggio 2018 *che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;*
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2018/851 del 30 maggio 2018 *che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;*
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2018/852 del 30 maggio 2018 *che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.*

Le principali novità introdotte vengono illustrate di seguito nel dettaglio dei singoli atti normativi modificati.

Contestualmente alla definizione del modello “*virtuoso*” dell’Economia Circolare, la Commissione europea ha provveduto anche a stabilire le Best Available Technologies (BAT), ovvero le conclusioni sulle migliori tecniche impiantistiche di trattamento rifiuti, di controllo e di gestione - tra quelle tecnicamente



realizzabili ed economicamente sostenibili - che garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un'adeguata prevenzione degli incidenti. Le Conclusioni in merito, unitamente ai relativi documenti di riferimento (BREF) stabiliscono, pertanto, la cornice tecnica per le autorità nazionali di rilascio delle autorizzazioni:

- BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti - Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- BRef for Waste Treatment comprensivo del capitolo inerente le “*Conclusioni sulle BAT*”, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione;
- BAT Conclusions per l'incenerimento dei rifiuti - Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- BRef for Waste Incineration, comprensivo delle “*Conclusioni sulle BAT*” di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione.

Se l'obiettivo principale di queste conclusioni risulta la riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti, vengono anche disciplinate altre questioni ambientali, come l'efficienza energetica, l'efficienza delle risorse (consumo di acqua, riutilizzo e recupero dei materiali), la prevenzione degli incidenti, rumore, odore e gestione dei residui.

Il documento sulle BAT Conclusions di cui alla Decisione 2018/1147 contiene 53 singole definizioni sulle BAT, di queste 24 da applicarsi al settore nel suo insieme e 29 per gli impianti di trattamento dei rifiuti che riguardano trattamenti meccanici, biologici e fisico-chimici nonché il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. Sono interessati da queste nuove disposizioni anche lo stoccaggio temporaneo di rifiuti e gli impianti di trattamento delle acque reflue indipendenti, la cui quota principale di effluenti trattati proviene proprio da processi di trattamento dei rifiuti.

Di seguito viene riportato il dettaglio informativo sui principali atti comunitari sopra citati di livello applicativo generale mentre, per particolari categorie di rifiuti speciali, si rimanda agli appositi paragrafi di approfondimento (cfr Cap. 6).



Direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti da ultimo modificata dalla Direttiva 2018/851

Il processo comunitario di produzione normativa in materia di rifiuti è culminato nella Direttiva 98 del Parlamento e del Consiglio Europeo, emanata nel novembre 2008 ed entrata in vigore a partire dal dicembre 2010 in sostituzione della precedente Direttiva 2006/12/CE.

In linea con quanto affermato in premessa, scopo principale della Direttiva quadro è:

- Stabilire un quadro univoco per il trattamento dei rifiuti nell'Unione europea,
- Prefigurare un modello di protezione ambientale e della salute umana, sottolineando l'importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorare il loro uso.

Rispetto alla precedente, la nuova Direttiva interviene a:

- Precisare concetti basilari quali le definizioni distinte di rifiuto e di sottoprodotto, stabilendo le condizioni in base alle quali una sostanza o un oggetto non è da considerarsi rifiuto ma il risultato di un processo di produzione indirizzato ad un diverso scopo primario;
- Rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, ad introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui diventano rifiuti;
- Concentrare l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi all'intero ciclo di vita, dalla produzione fino ad ogni fase di recupero e smaltimento.

Viene stabilita una precisa gerarchia gestionale:

- prevenzione;
- riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.

la quale esplicita che una corretta politica dei rifiuti comunitaria può prevedere nel breve periodo una serie di opzioni, ma che è obbligata nel medio lungo periodo a “salire” lungo la scala di priorità, abbandonando gli ultimi gradini (soprattutto l'interramento in discarica) in favore dei primi (riduzione alla fonte e riutilizzo). In questo senso, tutte le alternative sono valide nel trattare i rifiuti, ma quelle più in alto nella scala sono da preferire e, di conseguenza, da incoraggiare in virtù del migliore risultato ambientale complessivo che comportano.



La stessa Direttiva evidenzia esempi di incentivi per assicurare l'applicazione gerarchica nella gestione dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l'incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.

Viene confermato il principio "*chi inquina paga*", in base al quale il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti debbono gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana ed i costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Introduce il concetto di "*responsabilità estesa del produttore*" secondo cui per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, gli Stati membri devono adottare misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, sia chiamata a farsi carico della sorte dei medesimi lungo tutto il loro ciclo di vita, compresa la fase di loro trasformazione in rifiuto. Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività, l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla riutilizzabilità/riciclabilità del prodotto. Sulla base di questo principio, sono nati in tutti gli Stati membri i Consorzi di filiera (o sistemi analoghi), costituiti dagli stessi produttori di determinate categorie di merce (imballaggi di diverso materiale, vetro, oli, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e batterie) con l'obiettivo di farsi carico della corretta gestione e smaltimento dei prodotti a fine ciclo da questi immessi sul mercato.

Viene specificato il ruolo chiave delle autorità nazionali competenti che devono elaborare piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione.

Condizioni particolari si applicano a categorie specifiche come i rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti organici. Vengono introdotti specifici obiettivi di riciclaggio e di recupero, non solo per i rifiuti domestici (ad es. per i rifiuti da costruzione e demolizione viene stabilito un target al 2020 del 70%), l'istituto, entro il 1° gennaio 2025, della raccolta differenziata dei tessili e dei rifiuti pericolosi generati dalle famiglie; garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte mediante compostaggio.

La normativa quadro non disciplina taluni tipi di rifiuti, quali i rifiuti radioattivi, i materiali esplosivi in disuso, le materie fecali, le acque di scarico e le carcasse di animali.

Le modifiche apportate alla Direttiva 2008/98/CE introdotte dalla Direttiva Comunitaria 2018/851 prendono le mosse dalla constatazione che la gestione dei rifiuti nell'Unione, in linea con i principi dell'economia circolare, può essere migliorata e trasformata in una gestione ulteriormente sostenibile dei materiali nell'ottica di massimizzare la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e



della salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, intensificare l'uso delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche contribuendo alla competitività nel lungo termine. Al fine di implementare un modello autentico di economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive relative alla produzione e al consumo sostenibili, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da «anello mancante». L'uso più efficiente delle risorse può garantire anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo allo stesso tempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.

Risulta che molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti, ed è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine chiari che portino a definire misure e decisioni di investimento che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti.

La norma inserisce nuove definizioni di «rifiuti non pericolosi», «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «rifiuti alimentari», «recupero di materiale», «riempimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» allo scopo di precisare la portata di questi concetti; in particolare per quest'ultimo concetto stabilisce i requisiti operativi minimi ovvero l'insieme di misure adottate dai paesi dell'Unione per garantire che i produttori abbiano la responsabilità finanziaria e/o la responsabilità organizzativa per la gestione della fase di scarto del ciclo di vita del prodotto.

Prevede, inoltre, l'adozione da parte degli Stati Membri di adeguate misure atte a:

- riconoscere un materiale come sottoprodotto;
- garantire che i rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero possano non essere più considerati tali, anche attraverso l'elaborazione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- prevenire la produzione di rifiuti, favorendo modelli di produzione, aziendali e di consumo, innovativi che riducano la presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, favoriscano l'estensione del ciclo di vita dei prodotti e promuovano il riutilizzo, anche attraverso la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, come quelle gestite da imprese dell'economia sociale, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica, e incentivando la ricostruzione, il rinnovo e, se del caso, la ridestinazione dei prodotti, come pure piattaforme di condivisione, garantendo una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti attraverso la definizione di indicatori e obiettivi comuni;
- promuovere la sostenibilità a livello di produzione e di consumo come contributo alla prevenzione dei rifiuti, includendo iniziative di comunicazione e formazione continue, al fine di sensibilizzare sulle questioni relative alla produzione di rifiuti e alla dispersione di rifiuti



(littering), con l'inclusione dell'utilizzo di sistemi di cauzione-rimborso, la fissazione di obiettivi quantitativi e la fornitura di incentivi economici appropriati ai produttori.

- promuovere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari, come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro-capite prevenendo e riducendo i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici;
- prevenire ogni forma di abbandono, scarico, gestione incontrollata o altre forme di dispersione dei rifiuti nell'ambiente, indipendentemente dalla loro provenienza o dalle loro dimensioni e dal fatto che essi sono stati rilasciati in modo deliberato o per negligenza, prevedendo il miglioramento delle infrastrutture e delle pratiche di gestione dei rifiuti, strumenti economici e campagne di sensibilizzazione;
- promuovere il riutilizzo dei prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime essenziali, onde evitare che tali materie diventino rifiuti, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l'ambiente e per la salute, includendo nei piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta, cernita e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime;
- evitare un trattamento dei rifiuti che releghi le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, aumentando i tassi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di elevata qualità e promuovendo l'impiego di materie prime secondarie di qualità, garantendo un maggiore rispetto dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti, incluso l'obbligo di istituire la raccolta differenziata almeno per i rifiuti di carta, metallo, plastica e vetro, e di introdurre la raccolta differenziata per i rifiuti organici, i rifiuti domestici pericolosi e i rifiuti tessili, prevedendo di avviare la raccolta differenziata di rifiuti domestici pericolosi e degli oli usati;
- un uso accorto degli investimenti da parte degli Stati membri, in linea con la gerarchia dei rifiuti, privilegiando la prevenzione compreso il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, sviluppando un quadro finanziario efficace, anche mediante il ricorso ai fondi dell'Unione, ove opportuno, al fine di attuare le prescrizioni della Direttiva e di sostenere l'innovazione in ambito tecnologico e nella gestione dei rifiuti.

I paesi dell'Unione sono tenuti, inoltre, a:

- istituire, entro il 1° gennaio 2025, la raccolta differenziata dei tessili e dei rifiuti pericolosi generati dalle famiglie;
- garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte.



Atti Normativi Correlati

- Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune Direttive;
- Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la Decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti.

Direttiva 94/62/UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio da ultimo modificata dalla Direttiva 2018/852

La Direttiva 94/62/UE definisce le disposizioni comunitarie sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio. La norma si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti d'imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, quali che siano i materiali che li compongono.

La norma mira ad armonizzare le misure nazionali concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio e, al contempo, a migliorare la qualità dell'ambiente prevenendo e riducendo l'impatto degli stessi.

La Direttiva (UE) 2018/852, facente parte del pacchetto su "l'economia circolare" è l'ultima modifica della Direttiva 94/62/CE e contiene misure aggiornate intese ulteriormente a:

- prevenire la produzione di rifiuti di imballaggi,
- promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi, anziché il loro smaltimento finale, allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare.

La Direttiva così modificata richiede che gli Stati membri adottino misure quali programmi nazionali, incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e altri strumenti economici intesi a prevenire la generazione di rifiuti di imballaggi e ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio.



Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la condivisione di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto senza compromettere la sicurezza alimentare o la sicurezza dei consumatori. Queste misure possono includere:

- sistemi di restituzione con cauzione;
- la fissazione di obiettivi;
- incentivi economici;
- la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun tipo di imballaggi, ecc.

Gli Stati membri devono inoltre adottare le misure necessarie per soddisfare obiettivi di riciclaggio che variano a seconda del materiale di imballaggio. A tale scopo, essi sono tenuti ad applicare le nuove regole di calcolo per soddisfare i nuovi obiettivi di riciclaggio previsti per il 2025 e il 2030.

Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato. Gli obiettivi di riciclaggio per ciascun materiale sono:

- 50% per la plastica,
- 25% per il legno,
- 70 % per i metalli ferrosi,
- 50 % per l'alluminio,
- 70 % per il vetro,
- 75 % per la carta e il cartone.

Entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato. Gli obiettivi sono:

- 55% per la plastica,
- 30% per il legno,
- 80% per i metalli ferrosi,
- 60% per l'alluminio,
- 75% per il vetro,
- 85% per la carta e il cartone.

I paesi dell'UE devono garantire che gli imballaggi immessi sul mercato soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato II della Direttiva:

- limitare il peso e il volume dell'imballaggio alla quantità minima necessaria a garantire il livello di sicurezza, igiene e accettabilità per il prodotto imballato e per il consumatore;
- ridurre al minimo la presenza di sostanze e materiali pericolosi nel materiale di imballaggio o nei suoi componenti;



- concepire un imballaggio riutilizzabile o recuperabile che preveda la progettazione per il riciclaggio di materiali o di sostanze organiche oltre alla progettazione mirata al recupero dell'energia.

La Direttiva modificata ha chiarito la differenza tra imballaggi recuperabili sotto forma di compostaggio e rifiuti di imballaggi biodegradabili e ha specificato che gli imballaggi in plastica oxo-degradabile (imballaggi in plastica contenente additivi che ne provocano la scomposizione in particelle microscopiche contribuendo alla presenza di microplastiche nell'ambiente) non sono considerati imballaggi biodegradabili.

Gli Stati dovrebbero garantire che siano introdotti sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio e di riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Relativamente alla Responsabilità dei produttori:

- entro la fine del 2024 gli Stati membri devono garantire che vengano stabiliti regimi di responsabilità del produttore per tutti gli imballaggi. I regimi di responsabilità del produttore prevedono il finanziamento o il finanziamento e l'organizzazione della restituzione e/o la raccolta di imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio e la loro canalizzazione verso l'opzione di gestione dei rifiuti più appropriata, nonché il riutilizzo o il riciclaggio degli imballaggi raccolti e dei rifiuti di imballaggio;
- tali regimi dovranno soddisfare alcuni requisiti minimi stabiliti dalla Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE. I regimi dovrebbero contribuire a incentivare gli imballaggi progettati, prodotti e commercializzati in modo da promuovere il riutilizzo degli imballaggi o un riciclaggio di qualità elevata e ridurre al minimo l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente.

Relativamente al Sistema di informazione e comunicazione:

- un atto di esecuzione, la Decisione 2005/270/CE stabilisce i formati, nonché le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati che devono essere forniti ogni anno dagli Stati membri alla Commissione per monitorare l'attuazione della Direttiva 94/62/CE;
- la Decisione (UE) 2019/665 modifica la Decisione 2005/270/CE e introduce nuove norme per allineare le disposizioni con le nuove norme stabilite dalla Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda il calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio relativamente a:
 - la possibilità di tenere conto, fino a un massimo del 5 % dell'obiettivo di riciclaggio, degli imballaggi per la vendita riutilizzabili,



- la possibilità di tenere conto degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo,
 - calcolo della quantità di metalli presenti nei rifiuti di imballaggio separati dalle ceneri pesanti da incenerimento dopo l'incenerimento,
 - imballaggi compositi che non dovrebbero più essere segnalati in base al materiale predominante, ma in base al materiale contenuto nell'imballaggio, con possibili deroghe applicate ai materiali che costituiscono meno del 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio;
- le nuove regole di calcolo precisano che solo i rifiuti immessi in un'operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali dovrebbero essere utilizzati per il calcolo del conseguimento dell'obiettivo di riciclaggio e che, come norma generale, la misurazione dei rifiuti dovrebbe avvenire all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio;
 - la Decisione prevede un sistema efficace di controllo della qualità sui dati comunicati (dati rilevati direttamente dagli operatori economici, uso di registri elettronici), garantendo così una migliore tracciabilità dei dati comunicati, anche sui rifiuti esportati per il riciclaggio verso paesi terzi extra UE;
 - la Decisione introduce inoltre modifiche al formato per la comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 94/62/CE. Il formato dovrebbe tenere conto delle informazioni sugli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e sul numero di rotazioni che tali imballaggi compiono in un anno, il che è essenziale per determinare la quota di imballaggi riutilizzabili rispetto agli imballaggi monouso. Poiché gli imballaggi per la vendita riutilizzabili possono essere presi in considerazione nell'ambito degli obiettivi di riciclaggio, è altresì opportuno operare una distinzione tra gli imballaggi per la vendita riutilizzabili e altri imballaggi riutilizzabili.

Atti correlati

- Decisione 2005/70/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.



Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti, da ultimo modificata dalla Direttiva 2018/850

La Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti pone come obiettivo quello di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative delle discariche sulle acque superficiali, le acque freatiche, il suolo, l'atmosfera o la salute umana.

I punti chiave della suddetta Direttiva sono i seguenti:

- le discariche si dividono in tre categorie:
 - discariche per rifiuti pericolosi;
 - discariche per rifiuti non pericolosi;
 - discarica per rifiuti inerti (i rifiuti che non si decompongono e non bruciano, ad esempio ghiaia, sabbia e pietra);
- gli Stati membri sono tenuti a elaborare strategie nazionali al fine di ridurre progressivamente i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;
- gli impianti di discarica non possono ammettere gomme usate o rifiuti liquidi, infiammabili, esplosivi o corrosivi, oppure provenienti da ospedali o istituti medici e veterinari;
- solo i rifiuti trattati vengono collocati in discarica;
- i rifiuti urbani possono essere collocati in discariche per rifiuti non pericolosi;
- le autorità nazionali devono garantire che il prezzo applicato dai gestori per lo smaltimento dei rifiuti coprano l'insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica;
- i gestori delle discariche devono presentare richiesta di autorizzazione fornendo le informazioni seguenti:
 - identità del richiedente e, in alcuni casi, del gestore;
 - descrizione del tipo e del quantitativo di rifiuti da depositare;
 - capacità e descrizione del sito, compresi il piano per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo;
 - metodi per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 - dettagli delle procedure di chiusura e gestione successiva alla chiusura.

Nel 2014 è stata adottata la Direttiva di modifica 2014/52/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti. Ciò si è reso necessario per garantire la coerenza e la sinergia con altre aree della legislazione e delle politiche dell'UE.

I principali elementi di novità in materia di "economia circolare" introdotti con la Direttiva 2018/850, tra l'altro, riguardano:



- restrizioni al collocamento in discarica, dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro materiale o energia.

La Commissione e gli Stati membri devono assicurare che l'obiettivo di riduzione dei conferimenti in discarica rientri nell'ambito di una politica integrata che garantisca una corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, promuova una transizione verso la prevenzione, compresi il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e impedisca il passaggio all'incenerimento.

È stato introdotto il divieto di collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili per i rifiuti raccolti in maniera differenziata ai fini del riciclaggio, in osservanza della Direttiva 2008/98/CE.

La definizione di tali obiettivi determina la necessità di importanti cambiamenti nella gestione dei rifiuti in molti Stati membri e favorisce ulteriori progressi e investimenti nella raccolta differenziata, nella cernita e nel riciclaggio dei rifiuti, evitando di relegare materiali riciclabili al livello più basso della gerarchia dei rifiuti.

La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE. Tale riduzione deve portare ad assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica e, al contempo, ad evitare il sovradimensionamento per gli impianti di trattamento dei rifiuti residui, come ad esempio attraverso il recupero di energia o il trattamento meccanico-biologico di scarsa qualità dei rifiuti urbani non trattati, in quanto ciò può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti dalla Direttiva 2008/98/CE.

In fase di attuazione dell'obbligo di garantire il trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, gli Stati membri devono applicare il trattamento più adatto, compresa la stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti, al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica di tali rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana. Nel valutare l'adeguatezza di un trattamento, gli Stati membri devono tenere conto delle misure già attuate per ridurre tali effetti negativi, in particolare la separazione dei rifiuti organici e la raccolta differenziata di carta e di cartone.



Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali

La Direttiva 2010/75 fissa norme intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni industriali nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione ambientale.

La legislazione riguarda le attività industriali di diversi settori, tra i quali gli impianti di gestione dei rifiuti.

Tutti gli impianti disciplinati dalla Direttiva devono prevenire e ridurre l'inquinamento applicando le migliori tecniche disponibili (BAT) e considerare l'uso efficiente dell'energia, la prevenzione e la gestione dei rifiuti e le misure per evitare incidenti e limitarne le conseguenze. Essi possono operare solo se in possesso di un'autorizzazione e devono rispettare le condizioni fissate. Le condizioni di autorizzazione si basano sulle conclusioni sulle BAT adottate dalla Commissione europea.

In particolare, i valori limite di emissione devono essere fissati a un livello tale da garantire che le emissioni inquinanti non superino i livelli associati all'utilizzo delle BAT, a meno che non sia provato che ciò porterebbe a costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.

La Direttiva stabilisce requisiti minimi e prevede disposizioni specifiche relative, tra l'altro, a:

- impianti di incenerimento dei rifiuti e impianti di co-incenerimento dei rifiuti - requisiti operativi, limiti di emissione, norme in materia di monitoraggio e di conformità;
- impianti e attività che utilizzano solventi organici - include limiti di emissione, programmi di riduzione e requisiti per sostituire le sostanze pericolose;
- impianti che producono biossido di titanio - stabilisce limiti di emissione, norme in materia di monitoraggio e vieta lo scarico di alcuni tipi di rifiuti in qualsiasi corpo d'acqua.

La Direttiva abroga e sostituisce sette Direttive precedentemente esistenti: la Direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (Direttiva 2008/1/CE), la Direttiva sui grandi impianti di combustione (Direttiva 2001/80/CE), la Direttiva sull'incenerimento dei rifiuti (Direttiva 2000/76/CE), la Direttiva sulle emissioni di solventi (Direttiva 1999/13/CE) e tre Direttive sul biossido di titanio (78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE).



Regolamenti comunitari

Nell'ordinamento dell'Unione Europea (UE), il Regolamento è una fonte di diritto derivato dai Trattati comunitari, insieme con le Decisioni e le Direttive. Più precisamente, il Regolamento è un atto normativo avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri (art. 288, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'UE). Il Regolamento non è indirizzato a specifici destinatari, bensì a una o più categorie di destinatari astrattamente determinate. Le norme contenute nei Regolamenti sono obbligatorie in tutti gli elementi e, quindi, disciplinano direttamente la materia a cui si applicano. L'effetto diretto immediato dei Regolamenti comporta che essi non richiedono (a differenza delle Direttive) l'adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, ma si applicano immediatamente in tali ordinamenti e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui, senza necessità di ulteriori atti. Il principio della preminenza del diritto dell'Unione Europea garantisce ai Regolamenti, una volta in vigore, la superiorità rispetto ai diritti nazionali degli Stati membri.

Tra i Regolamenti relativi alla tematica dei rifiuti speciali si annoverano i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti che istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- Regolamento Delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica inseriti negli allegati della Convenzione di Basilea;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la Direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE che ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi



alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione;

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, denominato CLP (Classification, labelling and packaging), che incorpora il criterio armonizzato del Global Harmonization System (GHS) che promuove un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale e si applica a tutte le sostanze o miscele compresi i principi attivi dei prodotti fitosanitari e biocidi. Questo Regolamento è stato, da ultimo, oggetto di modifica da parte del Regolamento Delegato (UE) 2021/849 della Commissione dell'11 marzo 2021 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il Regolamento (CE) n. 1102/2008 che stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 entrato in vigore il 12 luglio 2020. Questo atto legislativo contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e del Piano di azione sull'economia circolare per finanziare la crescita sostenibile. Rappresenta il primo sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili, che consentirà di valutare la sostenibilità ambientale degli investimenti in progetti e attività economiche e quindi di orientare gli investimenti verso tecnologie e imprese più sostenibili e circolari.



2.2 Quadro normativo nazionale

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica – MiTE), in funzione della delega attribuita al Governo con legge 4 ottobre 2019, n. 117, ha elaborato i quattro schemi di Decreti legislativi di recepimento delle Direttive europee del “*Pacchetto economia circolare*”; a seguito dell’iter legislativo previsto sono stati approvati i quattro Decreti legislativi di seguito elencati con indicazione delle relative date di entrata in vigore:

- D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 “*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.*” (GU n. 226 del 11/9/2020) - Entrata in vigore il 26 settembre 2020;
- D.lgs. 3 settembre 2020, n. 118 “*Attuazione degli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2018/849, che modificano le Direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.*” (GU n.227 del 12-09-2020) - Entrata in vigore il 27 settembre 2020;
- D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119 “*Attuazione dell'articolo 1 della Direttiva (UE) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.*” (GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020) - Entrata in vigore il 27 settembre 2020;
- D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 “*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.*” (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020) - Entrata in vigore il 29 settembre 2020.

I Decreti legislativi sono strutturati in forma di novella, ossia sono composti da articoli che riportano le modifiche testuali (integrazioni, sostituzioni, etc...) apportate al Testo Unico Ambientale (TUA) di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ad altre fonti normative di settore.

[DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale – TUA – Parte IV](#)

In materia di gestione dei rifiuti, la norma nazionale di riferimento è rappresentata dalla Parte IV “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*” del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale - TUA) che ha abrogato e sostituito, tra gli altri, anche il cd. “*Decreto Ronchi*” (D.lgs. n. 22/1997).



Quest'ultimo venne emanato per rendere efficaci le Direttive europee sui rifiuti urbani, sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi all'epoca vigenti ed ha rappresentato, in passato, il riferimento cardine della gestione dei rifiuti nel nostro paese, fino a quel momento frammentaria, stabilendo, per la prima volta, delle norme precise per:

- ridurre la produzione sia in volume che in quantità dei rifiuti e del correlato rischio incentivando, promuovendo e diffondendo l'utilizzo di tecnologie pulite;
- incentivare il recupero ed il riciclo, inteso anche come il riutilizzo delle materie prime seconde e infine il recupero energetico tramite incenerimento o compostaggio (teleriscaldamento, produzione biogas, etc.);
- definire una gerarchia di gestione dei rifiuti;
- introdurre il concetto di gestione integrata;
- incentivare la riduzione dello smaltimento in discarica;
- introdurre un sistema di tassazione equo, basato sulla quantità di rifiuti prodotti e sul tipo di attività svolta;
- sviluppare sinergie e collaborazioni tra imprese e comuni;
- aumentare la coscienza ambientale dei cittadini;
- creare una collaborazione attiva tra imprese e comuni.

Tale norma, di fatto, ha anticipato gli indirizzi europei sulla gestione dei rifiuti, assegnando una netta priorità al riciclo rispetto al largamente prevalente smaltimento in discarica e all'incenerimento massivo, contribuendo quindi al decollo dell'industria del riciclo.

Le innovazioni e gli obiettivi del “*Decreto Ronchi*” sono stati poi fatti propri e valorizzati dalla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e dalle sue successive integrazioni e modificazioni, dovute all'evoluzione delle Direttive europee di riferimento in materia, da ultimo rappresentate dalle quattro Direttive del “*Pacchetto*”.

La Parte IV del Testo Unico Ambientale, dunque, rappresenta una “*disciplina quadro*” ed il riferimento per tutte le ulteriori fonti normative in materia di gestione dei rifiuti. La norma è strutturata nei seguenti Titoli:

Titolo I (artt. da 177 a 216 ter): Gestione dei Rifiuti

Capo I: Disposizioni generali;

Capo II: Competenze;

Capo III: Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti;

Capo IV: Autorizzazioni e iscrizioni;

Capo V: Procedure semplificate.

Titolo II (artt. da 217 a 226 quater): Gestione degli Imballaggi;



- Titolo III (artt. da 227 a 237): Gestione di particolari categorie di rifiuti;
- Titolo IV (artt. da 237 bis a 238): Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani;
- Titolo V (artt. da 239 a 253): Bonifica di siti contaminati;
- Titolo VI (artt. da 254 a 266): Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali.

Relativamente all'oggetto del presente strumento di pianificazione - i rifiuti speciali - vengono di seguito enucleati dalla norma e schematizzati gli ambiti di maggiore significatività per la loro corretta gestione:

- *Principi generali/Criteri e gerarchia della gestione (artt. 177, 178, 179, 180, 181 e 182)*

La norma disciplina l'intero ciclo della gestione dei rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

In linea con la gerarchia comunitaria, il recupero deve continuare ad essere privilegiato rispetto allo smaltimento, che deve pertanto costituire solo la fase residuale della gestione previa verifica da parte dell'autorità competente dell'impossibilità tecnica ed economica a esperire il recupero. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

La gerarchia, in linea con quella definita a livello comunitario, è così strutturata:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto di essa devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che



garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

- *Definizioni/Classificazione ed Esclusione (artt. 183, 184 e 185)*

L'art. 184 comma 1 specifica che, ai fini dell'attuazione della Parte IV del TUA, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Nello specifico, vengono classificati come rifiuti speciali (art. 184 comma 3):

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli classificabili come urbani in base a specifici requisiti;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli classificabili come urbani in base a specifici requisiti;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli classificabili come urbani in base a specifici requisiti;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli classificabili come urbani in base a specifici requisiti;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli classificabili come urbani in base a specifici requisiti;
- i) i veicoli fuori uso.

L'art. 184 comma 5, con riferimento ai rifiuti pericolosi, specifica che sono inclusi nell'elenco riportato all'allegato D della Parte IV del TUA e prevede che la corretta attribuzione dei Codici (CER) dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Con Decreto del Direttore Generale per l'Economia Circolare n. 47 del 09/09/2021 si è proceduto ad approvare le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105.



In base all'art. 185 comma 1, sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dello stesso articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

Sono inoltre esclusi, purché siano *“regolati da altre disposizioni normative comunitarie ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento”* (articolo 185, comma 2):

- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.



- *Responsabilità estesa del produttore (artt. 178 bis, 178 ter, 217)*

Nel recepimento dei principi comunitari, la norma prevede l'istituzione, anche su istanza di parte, di regimi di responsabilità estesa del produttore nonché la determinazione di misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis).

La norma fissa (art. 178-ter comma 1), per detti regimi, una serie di requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore.

I regimi di responsabilità estesa assicurano (art. 178-ter comma 2): una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e la gestione dei rifiuti sono più proficue, fornendo così un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate; idonei mezzi finanziari e/o organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore; alcuni meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti.

Fra le novità normative in materia, si è previsto che i produttori debbano corrispondere un contributo finanziario che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata (art. 178-ter comma 3).

Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo (art. 178-ter comma 6) da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) è istituito presso lo stesso Dicastero il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi.

- *Sottoprodotto e Cessazione della qualifica di rifiuto (artt. 184 bis e 184 ter 184 quater, 186):*

La norma individua (art. 184-bis comma 1) le condizioni in base alle quali possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. Tali condizioni sono:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;



- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo produttivo;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente.

Analogamente la norma definisce (art. 184-ter) le condizioni in base alle quali un rifiuto cessa di essere tale (cessazione della qualifica) dopo che è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi criteri specifici, da adottare, caso per caso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il comma 1 dell'art. 184-ter viene modificato dalle disposizioni del D.lgs. n. 116/2020 in linea con quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva 98/2008, secondo il quale il processo di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) prevede che il rifiuto sia sottoposto ad un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo.

All'art. 184-quater, per il caso specifico dei materiali dragati e sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, la norma definisce i requisiti e le condizioni in base alle quali tali materiali cessano di essere rifiuto.

Anche per i materiali rappresentati da "*terra e roccia da scavo*" il decreto disciplina criteri e condizioni per il riutilizzo come sottoprodotti per reinterri, riempimenti, rimodellazioni nella piena garanzia di tutela sanitaria e ambientale.

- *Responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188)*

L'art 188 del TUA disciplina la responsabilità della gestione dei rifiuti specificando, al comma 1, che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del decreto in commento.

Il secondo comma prevede un nuovo obbligo per gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, in quanto sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori



Ambientali di cui all'art. 212 e dovranno conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

Il terzo comma prevede che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione; tale ultimo riferimento rappresenta una novità, introdotta dal D.lgs. n. 116/2020, in luogo della precedente formulazione in cui si faceva riferimento ai precedenti detentori.

Infatti, il comma 4 specifica che la consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.

Viene previsto inoltre che, al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 (sulle spedizioni), la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

Al comma 5 si specifica che nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.

Questa prescrizione si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

- *Sistema di tracciabilità dei rifiuti (artt. 188-bis, 190)*

Con il D.lgs. n. 116/2020 si è sostituito l'art. 188-bis, ove era contenuta la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), soppresso (a decorrere dal 1° gennaio 2019) dall'art. 6 del D.L. 135/2018, in cui si era proceduto all'introduzione del "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" (RENTRI).



Il comma 1 dispone che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel RENTRI gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212 del TUA. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del MATTM, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro della Pubblica Amministrazione, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché per gli aspetti di competenza, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il comma 2 dispone che - in relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile - le procedure e le modalità di applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti alle corrispondenti amministrazioni centrali sono individuate con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dell'Economia e delle Finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della Difesa e del Ministro dell'Interno.

Il comma 3 dispone che il RENTRI è collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero della Transizione Ecologica e ed è articolato in: una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

Il comma 4 disciplina il contenuto dei decreti attuativi specificando che gli stessi disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendone la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: modelli e formati relativi al registro di carico e scarico e al formulario di identificazione; modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti; funzionamento del RENTRI; modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'ISPRA al fine del loro inserimento nel Catasto dei rifiuti; modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al Regolamento 1013/2006/CE sulle spedizioni di rifiuti, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla Legge 70/1994 (che disciplina il c.d. Modello Unico di Dichiarazione ambientale - MUD) e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico da parte dell'Albo nazionale gestori; modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte



degli organi di controllo; modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Il comma 5 prevede che gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario (disciplinati dagli articoli 190 e 193 del TUA) sono effettuati in modalità digitale da parte dei soggetti aderenti al RENTRI in quanto obbligati all'adesione (in virtù del disposto del comma 3 dell'art. 6 del D.L. 135/2018) o perché vi aderiscono volontariamente. Negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

Il comma 6 reca disposizioni finalizzate a garantire tempestivi adeguamenti dei modelli dei registri e dei formulari, in caso di intervenute novità tecniche o operative; in tal caso, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1.

Il comma 7 dispone che, fino all'entrata in vigore del decreto attuativo previsto al comma 1, continuano ad applicarsi i vigenti decreti del Ministro dell'Ambiente adottati in data 1° aprile 1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico (D.M. 148/1998) e di formulario di identificazione del rifiuto (D.M. 145/1998).

All'art. 190, rubricato "*Registro cronologico di carico e scarico*", si introduce il contenuto dell'articolo 35 della Direttiva 2018/851 relativamente alle indicazioni che devono essere riportate nel registro di carico e scarico, quale strumento gestionale in capo agli operatori, con particolare riferimento alle quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero.

Il comma 1 dispone l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico per: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Si specifica inoltre che nei registri sono indicati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Viene, altresì, previsto (comma 12) che le informazioni citate sono da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.



- *Competenze (artt. 195, 196, 197, 198)*

Il riparto delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni è stabilito dagli articoli dal n. 195 al n. 198.

In particolare, l'art. 196 attribuisce alla competenza delle Regioni, tra le altre:

- la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195;
- l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
- le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
- la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
- l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
- la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

Per l'esercizio delle funzioni di competenza, le Regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.



- *Pianificazione (artt. 198 bis, 199 e 216 ter)*

Il D.lgs. n. 116/2020, tra l'altro, ha introdotto nel TUA l'articolo 198-*bis* che prevede, disciplinandone i contenuti e le procedure per l'approvazione e l'aggiornamento, l'elaborazione di un Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR).

In particolare, il comma 1 dell'art. 198-*bis* dispone che lo stesso è predisposto dal Ministero della Transizione Ecologica con il supporto di ISPRA, sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS e successivamente approvato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell'Ambiente.

Il PNGR definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR) disciplinati dall'art. 199.

È stata oggetto di modifica da parte del D.lgs. n. 116/2020 anche la disciplina della pianificazione regionale in materia di rifiuti contenuta nell'art. 199.

Una delle novità è rappresentata, al comma 1, dalla previsione dell'approvazione dei piani regionali tramite atto amministrativo ed applicazione della procedura di cui alla Parte II del TUA in materia di VAS.

In aggiunta ai contenuti già previsti precedentemente dalla norma, i piani regionali del ciclo dei rifiuti devono contemplare, tra l'altro:

- la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;
- i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
- informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della Direttiva 1999/31/CE;
- misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;
- l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.

Al comma 8 si prevede che la regione approvi o adegui il piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-*bis*, a meno che non siano già conformi nei contenuti o in



grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento.

Al comma 11 si prevede che le Regioni comunichino tempestivamente al MiTE tramite la piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea e comunichino periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste dai piani.

L'art. 216-ter, in coerenza con quanto citato in precedenza, prevede che i piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al MiTE, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

- *Accordi, contratti di programma, incentivi (artt. 206, da 206-ter a 206-sexies)*

L'art. 206 del TUA al comma 1 prevede che il MiTE e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolar riferimento alle piccole imprese, riportando l'elencazione delle tematiche oggetto di tali accordi e contratti di programma.

Al comma 2 si prevede che lo stesso Ministero (MiTE) può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale, di cui al Regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS), e per attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

Con decreto ministeriale, il MiTE, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi (comma 4).

L'art. 206-ter riporta le disposizioni relative ai soggetti con cui il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, può stipulare appositi accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, nonché l'oggetto degli stessi e le modalità di individuazione delle risorse finanziarie necessarie.

L'art. 206-quater riporta le disposizioni relative agli incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.



L'art. 206-quinquies riporta le disposizioni relative agli incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.

L'art. 206-sexies riporta le disposizioni relative alle azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche.

- *Autorizzazioni e iscrizioni (artt. da 208 a 213) - Procedure semplificate (artt. da 214 a 216 ter)*

Tutte le attività di gestione dei rifiuti sono sottoposte a regime autorizzativo/comunicazione. L'autorizzazione "unica" costituisce la procedura ordinaria prevista dal D.lgs. 152/2006 (procedura ordinaria ex art. 208 realizzazione di impianti ed esercizio). I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente territorialmente, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini.

Le stesse procedure si applicano anche a fronte di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che rendano l'impianto non più conforme all'autorizzazione in essere.

L'Autorizzazione Unica contiene i termini e le prescrizioni che garantiscono, nelle fasi di realizzazione e gestione dell'impianto, una massima tutela per l'ambiente, per la sicurezza sul lavoro e per l'igiene pubblica; ha una durata di 10 anni ed è rinnovabile con richiesta almeno 180 gg prima della scadenza, con la possibilità di modificare le prescrizioni in caso di criticità dopo almeno 5 anni dal rilascio. È prevista una disciplina particolare a fronte del rinnovo per le imprese certificate EMAS o ISO14001 (Sistemi di gestione ambientale certificati).

L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e di indifferibilità dei lavori.



Deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al Catasto dei rifiuti (art. 189) ed ISPRA cura l'inserimento in un Elenco Nazionale, accessibile al pubblico.

La norma disciplina anche la procedura autorizzatoria specifica per gli impianti mobili, ovvero impianti che vengono utilizzati in forma itinerante presso diversi siti operativi per periodi transitori.

Gli articoli 214 e 216 regolamentano le procedure semplificate che consentono le attività di recupero di rifiuti individuati da specifiche norme tecniche emanate dal Ministero dell'Ambiente:

- DM 5 febbraio 98 e s.m.i. con relativi allegati recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- DM 161 del 12/06/2002 e relativi allegati relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;
- DM 269/2005 relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

Tali decreti si occupano dell'individuazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, cd. "*Decreto Ronchi*", disciplina poi ampliata e modificata dagli artt. 214-216 del D.lgs. n. 152/2006.

La scelta tra procedura ordinaria e procedura semplificata spetta all'impresa, in funzione del tipo di attività che intende svolgere.

La procedura autorizzatoria semplificata contempla le condizioni e norme tecniche, per ciascun tipo di attività, da soddisfare per

a) i rifiuti non pericolosi:

- 1) le quantità massime impiegabili;
- 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili;
- 3) le prescrizioni necessarie.

b) i rifiuti pericolosi:

- 1) le quantità massime impiegabili;
- 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
- 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose;



- 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
- 5) le prescrizioni necessarie.

L'iscrizione alle procedure semplificate da parte dell'Autorità competente, non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impresa né autorizza la costruzione di alcunché.

La procedura semplificata che ha durata quinquennale rinnovabile da' titolo unicamente allo svolgimento delle operazioni di recupero oggetto di comunicazione, mentre la costruzione dell'impianto resta "disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali" (articolo 214, comma 7, Dlgs 152/2006).

- *Gestione degli imballaggi (artt. da 217 a 226 quater)*

Il Titolo II della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, nonché misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla Direttiva 94/62/CE, come da ultimo modificata dalla Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.

La disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.



L'art. 219 specifica i principi generali cui devono riferirsi le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, tra i quali: incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima; riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero; applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati; utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "*chi inquina paga*" gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

L'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta, tra gli altri, i seguenti principi: individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico; promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori; elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6; misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica e la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili.

Al comma 5 dell'art. 219 si dispone che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati, secondo le modalità stabilite dalle norme UNI applicabili, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli stessi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale. Inoltre, i produttori hanno l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione che istituisce un sistema di identificazione per detti materiali.

L'art 219 bis "*Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi*" dispone che gli operatori economici, anche attraverso appositi accordi e contratti di programma stipulabili tra di loro, adottino misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia.

Viene, inoltre, prevista l'emanazione di un decreto ministeriale, adottato dal MiTE, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, per l'adozione di misure atte ad incentivare forme di riutilizzo



attraverso, tra l'altro: la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi; l'impiego di premialità e di incentivi economici; la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi, la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.

L'art. 221 del TUA riporta le disposizioni inerenti gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori, prevedendo che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che sono a loro carico, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti i costi relativi: al riutilizzo o alla ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; alla gestione degli imballaggi secondari e terziari; almeno l'80 per cento di quelli relativi ai servizi di gestione della raccolta differenziata; al successivo trasporto, nonché alle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del TUA; al trattamento dei rifiuti di imballaggio; ad un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.



DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Con l’emanazione del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 di recepimento della Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, è stata introdotta nell’ordinamento nazionale una disciplina organica relativa alla gestione delle discariche.

Il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.”, entrato in vigore il 29 settembre 2020, ha modificato il testo previgente del D.lgs. n. 36/2003, recependo le disposizioni della Direttiva (UE) 2018/850, una delle quattro del pacchetto dell’economia circolare, di modifica della Direttiva 1999/31/CE in materia di conferimento di rifiuti in discarica. Abroga inoltre il D.M. 27 settembre 2010 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Nella Direttiva si prevedono: la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino ad un obiettivo di conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035; metodi di calcolo nuovi e uniformi per misurare il raggiungimento degli obiettivi; il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.

Il D.lgs. n. 36/2003, modificato a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2018/850, all’art. 1 specifica di avere la finalità di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.

All’art. 3 comma 3 si specifica che la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave, è esclusa dall’ambito di applicazione del D.lgs. n. 36/2003, laddove tale gestione rientri nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 117 del 2008.



L'art. 5 comma 4-bis stabilisce che, a partire dal 2030, è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento.

Il successivo comma 4-ter stabilisce inoltre che, entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti, calcolati con le regole specificate all'art. 5-bis. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

All'art. 6 "*Rifiuti non ammessi in discarica*" si disciplina il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, riportando di seguito un elenco di rifiuti per i quali comunque è vietato lo smaltimento in discarica. Non sono altresì ammessi in discarica tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'articolo 7 e dell'Allegato 6 al D.lgs. n. 36/2003 e i rifiuti individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'Allegato 3 del D.lgs. n. 36/2003. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.

L'art. 7 riporta la disciplina relativa ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ai sensi del quale i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, specificando le tipologie di rifiuti per i quali non si applica. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche attraverso le tecniche e le metodiche individuate all'Allegato 6.

I nuovi articoli dal 7-bis al 7-octies introducono alcune disposizioni già recate dal D.M. 27 settembre 2010, relative alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

L'articolo 8 del D.lgs. 36/2003 disciplina le domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle discariche con riferimento ai dati e alle informazioni che dovranno contenere le domande di autorizzazione di discariche di nuova realizzazione nonché di nuovi lotti di discariche esistenti.

La nuova formulazione dell'art. 11 D.lgs. 36/2003 riguarda le procedure di ammissione in discarica, disciplinando le modalità di verifica in loco e di procedure di ammissione. Esso individua le operazioni da



seguire, la documentazione da presentare, gli obblighi del gestore, le modalità e la frequenza dei campionamenti.

L'art. 12, relativo alle procedure di chiusura della discarica, prevede che tale procedura possa essere attuata solo dopo aver verificato la conformità della morfologia della discarica e tenuto conto degli accorgimenti progettuali previsti per la stabilità in base alle norme tecniche vigenti (8, comma 1, lettere c) e) e f-bis)).

Il comma 6-bis all'art. 13 disciplina la fine del periodo di gestione della discarica, prevedendo che la fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas) dimostrando anche che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 117 - Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE.

Il decreto concerne la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, in attuazione della Direttiva 2006/21/CE in materia di rifiuti industriali. Dispone misure, procedure ed azioni volte alla prevenzione ed alla minimizzazione degli effetti nocivi all'ambiente ed alla salute umana, derivanti dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, ovvero *“tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto”*, la cui gestione è svolta all'interno del sito e nelle strutture di deposito.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione, il decreto si applica ai rifiuti di estrazione, ossia derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Di contro, sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma, e restano di conseguenza assoggettati alla disciplina settoriale vigente:

- i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali rifiuti alimentari, oli usati, veicoli fuori uso, batterie ed accumulatori usati;
- i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;



- l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'art. 104, commi 2-4, del D.lgs. 152/2006, nei limiti autorizzati da tale articolo;
- i rifiuti radioattivi ai sensi del D.lgs. 230/1995.

Per quanto attiene al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, l'art. 5 dispone che l'operatore, ossia il soggetto preposto alla gestione dei rifiuti di estrazione, elabori un piano di gestione dei rifiuti di estrazione volto alla minimizzazione, al trattamento, al recupero mediante riciclaggio, riutilizzo o bonifica e lo smaltimento sicuro dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. Tale piano è presentato come sezione del piano globale dell'attività estrattiva, predisposto per l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività medesima da parte dell'autorità competente, ed è riesaminato ogni 5 anni o comunque modificato qualora subentrino modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. Le eventuali modifiche sono notificate all'autorità competente.

Le ulteriori disposizioni introdotte riguardano in particolare l'autorizzazione necessaria per le strutture di deposito dei rifiuti e la relativa domanda di rilascio, l'attività di prevenzione degli incidenti rilevanti, la costruzione, la gestione e le procedure per la chiusura delle strutture di deposito e per le fasi successive a questa, nonché il regime sanzionatorio previsto.



2.3 Quadro normativo regionale

Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 - Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare.

Al fine di implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania, è stata approvata la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) - come novellata, da ultimo, dalla L.R. n. 38 del 29/12/2020 - che ha determinato l'abrogazione della L.R. n. 4/2007 e delle altre norme con la stessa incompatibili. Tale riordino della normativa regionale di settore è stato ritenuto necessario in considerazione delle criticità riscontrate nell'attuazione del sistema di governance previsto dalla L.R. n. 4/2007 come novellata dalla L.R. n. 5/2014, nonché della necessità di garantire l'esecuzione dei provvedimenti utili a conformarsi alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.07.2015.

La Legge regionale nell'ambito dei principi fondativi, all'art. 1, comma 1, sancisce che la Regione Campania riconosce che una corretta gestione dei rifiuti concorre in modo rilevante a tutelare l'ambiente ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio campano, ed assume come riferimento delle proprie azioni in materia di rifiuti la gerarchia delle priorità stabilite dalle Direttive dell'Unione Europea e dalla legislazione statale in campo ambientale subito dopo la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, volta a favorire il reimpiego di prodotti o componenti da non considerarsi rifiuti;

In merito all'economia circolare (artt. 2 e 3) la Regione Campania:

- ne riconosce i principi, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo che mira alla eliminazione dei rifiuti, attraverso una progettazione innovativa di alto livello di materiali, riutilizzo delle merci, ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei componenti;
- persegue attraverso azioni concrete la realizzazione di un modello di economia circolare e sostiene, anche con criteri premiali nell'assegnazione di risorse europee, statali e regionali, la ricerca scientifica volta alla progettazione e produzione di beni riutilizzabili, riparabili e riciclabili e la ricerca su materiali utilizzati nei cicli produttivi al fine di minimizzare gli effetti ambientali della loro produzione e della loro gestione post consumo, contribuendo ad incentivare la



riduzione dell'uso di materie prime vergini e il mantenimento delle risorse all'interno del ciclo produttivo il più a lungo possibile, per offrire ai consumatori prodotti durevoli ed innovativi in grado di generare risparmi e migliorare la qualità della vita.

La Legge reca disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti urbani e di pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali e per la bonifica dei siti inquinati in coerenza con la normativa dell'Unione europea e con la legislazione statale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.

Il riassetto della governance è definito dalla legge attraverso l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito (EdA) quali enti di governo d'ambito, l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria del funzionamento del sistema.

Il titolo III della legge regionale riguarda la pianificazione regionale, specificando, al comma 1 dell'art. 11 che *“Il Piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 si compone di: a) Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (PRGRU); b) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS); c) Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (PRB).”*.

In particolare, all'art. 13, specifica obiettivi e contenuti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali come di seguito riportato:

“1. Il PRGRS:

- a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;*
- b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;*
- c) indica i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;*
- d) definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della previsione di utilizzo delle linee ferroviarie e dell'opportuna distanza dai centri abitati;*
- e) identifica linee attuative della realizzazione di nuovi impianti, anche privati, idonei al soddisfacimento delle esigenze in ambito regionale;*



f) indirizza la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle principali filiere produttive sul territorio regionale anche al fine di individuare soluzioni consortili obbligate di gestione e corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.

2. Il Piano prevede, inoltre:

a) la normativa di attuazione;

b) la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari per le differenti quantità e caratteristiche dei rifiuti prodotti;

c) gli strumenti utili al controllo del corretto smaltimento, anche in collaborazione con gli enti di controllo.

3. Il rifiuto speciale costituito da terriccio proveniente dal procedimento industriale di pulizia e primo lavaggio di prodotti ortofrutticoli può essere avviato a recupero ed utilizzato nelle operazioni di ricomposizione ambientale delle cave secondo la normativa vigente.”

All'art. 15 sono inoltre definite le procedure per l'adozione e l'approvazione del piano regionale e relative varianti.



